



Giappone, TOKYO 09 - 12 marzo 2027

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA AL PADIGLIONE NAZIONALE A FOODEX JAPAN 2027

L'Agenzia ICE organizza una partecipazione collettiva di aziende italiane presso la fiera Foodex Japan 2027, giunta alla 52° edizione, che si terrà a Tokyo dal 09 al 12 marzo 2027 presso il centro Fieristico Tokyo Big Sight.

PERCHE' PARTECIPARE

La fiera Foodex di Tokyo è la più importante manifestazione fieristica agroalimentare in Giappone, nonché evento di grande richiamo commerciale e la principale iniziativa di diffusione e promozione del settore per l'intera area Asia Pacifico.

La manifestazione rappresenta un appuntamento essenziale per le aziende già presenti sul mercato ma anche per quelle che desiderano entrarvi.

Nel 2025 le esportazioni italiane di prodotti alimentari e bevande verso il Giappone hanno superato i 930 milioni di euro, confermando il Paese come uno dei mercati più strategici per il Made in Italy agroalimentare. Pur registrando una lieve flessione rispetto all'anno precedente, il Giappone è al 16° posto tra i mercati di destinazione e continua a distinguersi per l'elevato potere d'acquisto, l'attenzione alla qualità e il forte apprezzamento per i prodotti a elevato contenuto identitario.

Tra le principali categorie esportate figurano preparazioni vegetali, oli e grassi vegetali, prodotti lattiero-caseari, prodotti da forno e vino. In particolare, crescono i formaggi (+6,5%), gli altri prodotti alimentari (+4,7%) e gli spirits (+14,5%), mentre risultano in calo ortofrutta trasformata, oli vegetali e vino.

L'evoluzione della domanda conferma una tendenza ormai consolidata: il consumatore giapponese privilegia sempre più prodotti caratterizzati da qualità, autenticità, origine certificata e forte riconoscibilità, elementi che continuano a rappresentare i principali punti di forza dell'offerta agroalimentare italiana.

FOODEX

Alimentari e Bevande, prot. 0078931 del
25/06/26

Luogo:
Giappone, TOKYO
Data Evento:
09 - 12 marzo 2027
Scadenza Adesioni:
06/07/2026
Data Pubblicazione: 30/06/2026
Siti Utili:
<https://foodex.jma.or.jp/en/>
www.ice.it

Iscriviti alla Newsletter ICE:
<https://www.ice.it/it/newsletter>

Offerta ICE-Agenzia

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA AL PADIGLIONE
NAZIONALE A FOOD EX JAPAN 2027
TOKYO, Giappone

INFO EDIZIONE PRECEDENTE

Edizione 2026:

La collettiva italiana si è sviluppata su un'area di circa 3500 mq con 185 aziende espositrici e 73.842 visitatori totali.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

UFFICIO AGROALIMENTARE

Dirigente: BRUNELLA SACCONI
Riferimenti: **Nastasi/Mensurati/Formicola**
Email: foodex_japan27@ice.it
Pec: foodex.japan@cert.ice.it
Tel: 06 5992 9705/9280/6378

ICE TOKYO

EMBASSY OF ITALY, TOKYO - TRADE
PROMOTION SECTION
SHIN AOYAMA WEST BLDG. ,16TH FLOOR -
1.1.1 MINAMI AOYAMA , MINATO-KU
107-0062 TOKYO
Direttore: GIANPAOLO BRUNO
Tel: 00813 34751401
Fax: 00813 34751440
tokyo@ice.it

Il Padiglione nazionale Italiano coordinato da Agenzia ICE, per questa edizione sarà collocato nella Hall West a causa dei lavori di ristrutturazione in corso nel quartiere fieristico di Tokyo Big Sight.

La collettiva si svilupperà su un'area di circa 3.500 mq, suddivisa in 200 stand espositivi preallestiti da 9 mq e completa di aree promozionali e spazio istituzionale Agenzia ICE dedicato all'assistenza degli espositori italiani e all'accoglienza e orientamento dei visitatori.

Per l'edizione 2027 è previsto un rafforzamento del ruolo di Agenzia ICE all'interno dell'area "FOODEX WINE", spazio dedicato alla promozione e alla divulgazione della cultura enologica italiana. L'iniziativa consentirà di valorizzare i vini delle aziende partecipanti alla collettiva ICE attraverso un programma di presentazioni e degustazioni guidate, distribuite nell'arco della manifestazione, con l'obiettivo di favorire la conoscenza dei prodotti e l'incontro con operatori e buyer qualificati.

SERVIZI FORNITI DALL'ICE COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

- Affitto stand allestiti e arredati
- Consumi idrici ed elettrici
- Servizio di pulizia e vigilanza
- Punto lavaggio attrezzature e alimenti nell'area comune
- Assistenza del personale dell'Ufficio ICE di Tokyo e dell'Ufficio Agroalimentare durante lo svolgimento della manifestazione
- Inserimento nel catalogo elettronico ufficiale della Fiera
- Pagina web dedicata al padiglione italiano
- Elaborazione materiale promozionale
- Organizzazione eventi promozionali
- Pubblicità in Fiera
- Servizio Wi-Fi
- Inserzioni Pubblicitarie sulle principali riviste specializzate del settore

Sono a carico delle imprese partecipanti le spese relative ad assicurazione, trasporto e movimentazione del campionario, viaggio, vitto e alloggio del proprio personale e ogni servizio non previsto nella presente circolare (informazioni relative al trasporto delle campionature verranno successivamente divulgate attraverso la Circolare Tecnica che verrà inviata alle aziende ammesse alla collettiva italiana).

In base all'art 16 del nostro Regolamento, ricordiamo che l'espositore è l'unico responsabile della composizione e dell'invio di campionature idonee al mercato di destino e all'evento promozionale.

ICE-Agenzia non risponde a nessun titolo di problematiche logistiche di ingresso dovute a incompatibilità di tali campionature con normative locali, regolamenti fieristici o di disservizi tecnici causati dallo spedizioniere incaricato.

NOTA BENE:

- Non è consentita la condivisione della postazione
- Ad ogni azienda ammessa sarà assegnata n. 1 postazione (*)
- I prodotti esposti dovranno essere esclusivamente di origine italiana ai sensi del Codice Doganale dell'Unione
- È esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre ditte non partecipanti alla fiera
- In occasione della manifestazione: è necessaria la presenza per l'intera durata della manifestazione del titolare della ditta o di un suo delegato in grado di condurre trattative commerciali
- È necessario garantire la presenza per tutto il periodo della manifestazione, dal giorno di apertura fino all'orario di chiusura dell'ultimo giorno.

* Le aziende interessate ad una seconda postazione, al costo di un'ulteriore quota di partecipazione, potranno specificare il loro interesse nella PEC con la scheda di adesione. Si fa presente che questo interesse sarà preso in considerazione solamente dopo aver assegnato le prime postazioni a tutte le aziende aderenti, in modo da favorire la massima partecipazione.

IMPORTANTE: L'Agenzia ICE si riserva la possibilità di annullare l'iniziativa a qualsiasi stadio di organizzazione.

PRODOTTI AMMESSI AL PADIGLIONE ITALIA

I prodotti alimentari e le bevande dovranno essere esclusivamente di origine italiana (v. art. 3 e art. 12 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia).

Sono ESCLUSI dalla partecipazione:

- integratori alimentari, nutraceutici e affini in quanto assimilati a prodotti farmaceutici ai sensi della legge giapponese "Food Sanitation law";
- i prodotti/servizi non alimentari.

La manifestazione è di tipo "professionale" e, pertanto, l'ingresso è limitato solo agli operatori di settore preregistrati. È vietato l'accesso alle persone di età inferiore ai 16 anni.

N.1 STAND pre-allestito (9mq)	€2.090,00 + IVA
-------------------------------	-----------------

N.2 STAND pre-allestito (18mq)	€4.180,00 + IVA
--------------------------------	-----------------

ENTI AGGREGATORI fino ad un massimo di n. 08 stand
--

L'adesione avverrà in fasi distinte:

- 1) **registrarsi all'Area Clienti del sito ICE** (qualora l'azienda non sia già iscritta) a questo link: www.ice.it/it/area-clienti/login
- 2) **effettuare la richiesta di adesione compilando il Modulo di Adesione Online**, cliccando sull'apposito tasto "PER ADERIRE CLICCA QUI" che comparirà al momento dell'apertura delle iscrizioni in alto a destra della pagina del sito. Il modulo sarà attivo **fino al 06 LUGLIO 2026**. A conclusione della compilazione, si riceverà in automatico una e-mail noreply di conferma con la Scheda di Adesione pre-compilata e i relativi allegati. La documentazione andrà firmata digitalmente o stampata, compilata, firmata dal legale rappresentante o rappresentante dell'impresa e datata ove richiesto;
- 3) **inviare esclusivamente via PEC dal giorno 07 LUGLIO 2026 a partire dalle ore 09.00** ed entro il giorno 9 LUGLIO 2026, la Scheda stampata, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda, unitamente agli allegati. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente via PEC ED IN UN UNIFICO FILE PDF. Non sarà possibile processare domande con allegati multipli o in formati diversi dal PDF. Il file deve essere **inviato solo** all'indirizzo PEC: foodex.japan@cert.ice.it specificando nell'oggetto: Partecipazione collettiva a FOODEX JAPAN 2027 – (ragione sociale azienda).

Attenzione: A partire dal 1° gennaio 2026, nel caso di invii multipli di domande di ammissione via PEC, verrà considerata VALIDA SOLTANTO L'ULTIMA PEC PERVENUTA, che annulla e sostituisce le precedenti.

ATTENZIONE: LE DOMANDE PERVENUTE PRIMA O DOPO IL PERIODO DI APERTURA DELLE ADESIONI NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE.

Nota bene: la sola registrazione online non costituisce una domanda di adesione né garantisce l'inserimento in graduatoria. L'assegnazione degli stand avverrà in base al criterio cronologico di arrivo delle domande, fino a esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, faranno fede esclusivamente **la data e l'ora di ricezione della PEC** contenente la Scheda di adesione. Non saranno in alcun modo accettate schede inviate prima dell'orario di apertura ufficiale.

Si ricorda che i documenti che dovranno essere **FIRMATI DIGITALMENTE** oppure **STAMPATI, TIMBRATI e FIRMATI** a cura del legale rappresentante o rappresentante dell'impresa sono i seguenti:

1. Modulo di partecipazione compilato;
2. Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative dell'Agenzia ICE;
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Non sarà possibile processare domande con allegati multipli o in formati diversi dal PDF.

La partecipazione all'evento sarà confermata attraverso invio all'azienda di una **LETTERA DI AMMISSIONE** che sarà inviata tramite PEC dopo l'acquisizione delle schede pervenute, i controlli amministrativi e la redazione della graduatoria.

ATTENZIONE: L'iter di verifica delle schede di adesione pervenute si concluderà verso la fine di agosto / prima settimana di settembre p.v.

PARTECIPAZIONE IN FORMA AUTONOMA

È possibile esporre alla FOODEX JAPAN 2027 in forma autonoma, al di fuori del padiglione italiano presso le aree tematiche/merceologiche, dove saranno presenti i singoli espositori. Le principali aree merceologiche sono: Agricultural Food; Beverage; Chilled Food; Condiments/Seasoning; Food x AI; Processed Food; Foodex Wine; Frozen; Halal-Vegan-Kosher; Helathcare; Meat; Organic; Plant Based-Alternative Food; Publication/Consultant; Seafood; Sweets & Snacks; World Food.

La domanda di adesione va inviata direttamente all'organizzatore della fiera - JMA - tramite il form online. Tutti i dettagli per la partecipazione in forma autonoma (condizioni, costi, etc.) sono disponibili sul sito della fiera <https://www.jma.or.jp/foodex/en/exhibit/index.html>. Il modulo base da ca. 9 mq include: area nuda, pareti divisorie, allaccio elettrico (presa e consumo non incluso). Non sono inclusi arredi e grafica. Si precisa inoltre che nella partecipazione in forma autonoma non sono previsti i servizi e l'assistenza ICE elencati al paragrafo "Offerta ICE" della presente circolare. In caso di partecipazione in forma autonoma si chiede di inserire nel campo "note" del form di adesione dell'Ente fiera la dicitura: "Sono a conoscenza della presenza del Padiglione Italiano organizzato dall'Agenzia-ICE. Intendo partecipare autonomamente alla fiera".

ENTI AGGREGATORI / AZIENDE COMMERCIALI

Gli Enti / Associazioni / Consorzi / Reti di impresa / Regioni potranno richiedere fino ad un massimo di **nr. 08 stand** (tassativamente 1 azienda per ciascuno stand). Il costo per ciascun modulo espositivo è pari a € 2.090,00 + IVA. Il numero esatto di stand richiesti dall'Ente andrà specificato in calce alla Scheda di Adesione, mentre i nomi delle aziende occupanti i singoli stand andranno comunicati via PEC, entro 10 gg. dal ricevimento della Lettera di Ammissione, all'indirizzo e-mail a foodex.japan@cert.ice.it.

Aziende con rappresentanza commerciale: potranno richiedere 1 stand (con possibilità di chiederne uno aggiuntivo, se disponibile) nel quale possono essere rappresentate **massimo n.3 aziende**.

Dopo la comunicazione di avvenuta ammissione dovranno fornire una **LIBERATORIA** per ogni azienda rappresentata, il modello da inviare tramite PEC a foodex.japan@cert.ice.it sarà fornito da Agenzia ICE.

L'invio della liberatoria deve essere effettuato tassativamente entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di ammissione.

FATTURE - INFO IMPORTANTI

• TERMINI DI PAGAMENTO

Vi ricordiamo che il pagamento della fattura della quota di partecipazione all'iniziativa, come previsto dal Regolamento di partecipazione alle nostre iniziative, deve essere effettuato entro i termini di pagamento previsti dal documento emesso e comunque prima della realizzazione della manifestazione.

Si prega di **NON** procedere al pagamento della quota di partecipazione prima dell'emissione della relativa fattura.

• METODO DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il servizio PagoPA-ICE. La fattura emessa sarà visibile nel cassetto fiscale SDI dell'azienda.

• VARIAZIONI DELL'INTESTAZIONE E INSERIMENTO DI DICITURE PARTICOLARI

Eventuali variazioni dell'intestazione della fattura dovranno essere comunicate contestualmente alla scheda di adesione. Per quanto concerne invece diciture per OCM, CUP o bandi, relativi alla fattura dell'iniziativa, saranno fornite istruzioni nella lettera di ammissione. In generale, previo rilascio di un'apposita autocertificazione, sarà possibile inserire una dicitura in fattura solo se l'azienda ne farà richiesta prima dell'emissione della fattura. Qualora tale dicitura venga invece specificata in seguito, l'azienda riceverà al termine dell'iniziativa una lettera di accompagnamento riportante i dati indicati. Si specifica che non sarà possibile in ogni caso effettuare variazioni per fatture già emesse.

• DICHIARAZIONE D'INTENTO

L'azienda che intenda avvalersi della facoltà di acquisire beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA deve procedere all'invio della dichiarazione d'intento secondo le istruzioni nell'allegato dedicato entro i termini di rinuncia senza penale e, in ogni caso, prima dell'emissione della fattura.

• CAMPIONATURA

Richiamando l'art.16 del nostro Regolamento, ricordiamo che l'espositore è l'unico responsabile della composizione e dell'invio di campionature idonee al mercato di destino e all'evento promozionale. ICE-Agenzia non risponde a nessun titolo di problematiche logistiche di ingresso dovute a incompatibilità di tali campionature con normative locali, regolamenti fieristici o di disservizi tecnici causati dallo spedizioniere incaricato.

• PRENOTAZIONI

Raccomandiamo alle aziende di **NON** procedere a prenotazione aeree o alberghiere prima della conferma di partecipazione che sarà notificata via PEC con specifica comunicazione di ammissione ufficiale, dopo la chiusura delle iscrizioni.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione dell'azienda commerciale i produttori rappresentati dalle aziende commerciali non vengono considerati partecipanti e pertanto il nominativo nella postazione e nel catalogo ICE e la pubblicità si riferiscono all'azienda commerciale che ha inviato la domanda di adesione.

I **consorzi o aziende commerciali** che vogliono prendersi in carico il pagamento della quota di partecipazione, dovranno inviare la LETTERA DI ACCOLLO, il cui modello sarà fornito da Agenzia ICE contestualmente all'invio della lettera di ammissione, tramite PEC a **foodex.japan@cert.ice.it** e dovrà indicare oltre alla ragione sociale dell'azienda ammessa, anche l'iniziativa (FOODEX 2027) e i riferimenti necessari per la fatturazione.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

CAUSE DI ESCLUSIONE, RINUNCE E PENALI ESCLUSIONE

Non saranno accolte le domande:

- senza timbro e firma del legale rappresentante o rappresentante dell'impresa;
- pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell'Agenzia anche se presentate da organismi associativi;
- trasmesse in forma diversa dall'invio via PEC all'indirizzo **foodex.japan@cert.ice.it** ;
- incomplete degli allegati Regolamento generale a cui l'adesione è soggetta, della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dell'Informativa sulla privacy, timbrati e firmati;
- ricevute prima o oltre il termine indicato.

PENALE PER RINUNCIA TARDIVA E NO SHOW

Come indicato all'art.13 del Regolamento generale Agenzia ICE, nulla è dovuto dall'azienda nel caso in cui la rinuncia venga notificata entro 10 GIORNI SOLARI, dalla data indicata nella lettera di ammissione all'iniziativa.

La rinuncia deve essere notificata via PEC all'indirizzo **foodex.japan@cert.ice.it**

Se la rinuncia viene notificata oltre il termine sopra indicato, l'azienda è tenuta al pagamento della penale relativamente alla/alle postazione richiesta/e dall'azienda.

Ove la postazione inizialmente assegnata all'azienda rinunciataria venga successivamente riassegnata in tempo utile ad altra azienda, l'azienda rinunciataria sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% del costo dell'intero importo dovuto, pari a € 313,50 per ogni stand assegnato.

Nel caso in cui l'azienda non dovesse essere presente alla collettiva nei giorni della manifestazione senza aver provveduto ad inviare formale rinuncia via PEC ("no show"), resta dovuta l'intera quota di partecipazione, pari al valore dei moduli espositivi assegnati (pari a € 2.090,00 per ogni stand

www.ice.it

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004

Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3. In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni

impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.

In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta. L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporre i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

Data Firma e timbro del Legale Rappresentante

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto.

In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno

essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data Firma e timbro del Legale Rappresentante

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole vessatorie contenute in ART. 7 "AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA", ART. 8 "PAGAMENTI E RIMBORSI", ART. 13 "RINUNCE", ART. 14 "RECLAMI", ART. 15 "AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ", ART. 16 "TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI", ART. 17 "ASSICURAZIONE", ART. 18 "ORGANIZZAZIONE VIAGGI", ART. 19 "PERSONALE PER LO STAND" e ART. 20 "FORO COMPETENTE".

Data Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale di:

Impresa Consorzio di imprese Start-up RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa (indicare nome-luogo e data di svolgimento) _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”)

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all'Evento organizzato da Agenzia ICE e i suoi partners.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l'erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione all'Evento. Nel caso in cui l'evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione.

I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento. I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell'Agenzia ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al responsabile dell'Ufficio organizzatore dell'iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it.

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell'informativa al seguente link <https://www.ice.it/it/privacy>



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE DI INTENTO

L'esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'Iva è tenuto a redigere e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate (direttamente, ossia tramite Entratel o Fisconline, ovvero mediante un soggetto abilitato) la dichiarazione di intento in conformità al modello approvato.

L'ICE Agenzia provvederà a riscontrare l'invio attraverso il proprio cassetto fiscale prima dell'emissione della fattura.

Copia della dichiarazione e della ricevuta telematica potranno essere inviate, a discrezione del cliente, all'indirizzo mail: dichiarazionidintento@ice.it.

Il mancato invio della Dichiarazione di Intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale comporterà l'impossibilità, per l'ICE, di emettere la fattura in esenzione IVA con esclusione di intervenire successivamente all'emissione della fattura.